

del Consiglio di Amministrazione della S.C.B. s.r.l., con sede a Narni (TR)

in Frazione San Liberato - codice fiscale n.00699250551, iscritta al Registro

delle Imprese della C.C.I.A.A. dell'Umbria in data 26.04.1996, numero REA

TR-69473, come da documento n.T520545294 rilasciato in data 27.06.2023.-

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io

Ufficiale rogante sono certo.---

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante

non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge

16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che, con determinazione dirigenziale n. 1497 del 10.05.2023 del Dirigente

del Servizio 1 del Dipartimento II, la Città Metropolitana di Roma Capitale,

che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Città Metropolitana", ha

attivato una procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di un *accordo*

quadro, della durata di due anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due

anni, per la fornitura, trasporto e scarico presso i magazzini dell'Ente di

sacchi da 20 kg. di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per le

esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", ex

art.54, comma 3, del D.lgs.50/16;

- che con la medesima Determinazione è stato approvato il Bando ed i

documenti di gara allegati, da affidarsi mediante procedura aperta, ex art.60

del D.lgs.50/16, per un importo stimato dell'Accordo Quadro pari ad

€ 322.580,65 soggetto a ribasso oltre IVA, mediante il criterio, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 95, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, del minor prezzo sull'elenco

prezzi, tale valore determinato ai sensi dell'art.35, comma 16, del citato

decreto, rappresenta la sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici, che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo per la durata di due anni;

- che così come disposto nel Disciplinare di gara, ai sensi dell'art.58 del D.lgs.50/16, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta telematica nelle forme previste;

- che nella procedura aperta, esperita il giorno 14.06.2023, è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra, con un ribasso del **38,131%**, con un importo unitario per ogni sacco da 20 Kg. di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale pari ad € **3,3471129** oltre IVA, l'Operatore Economico S.C.B. s.r.l., con sede a Narni (TR) in Frazione San Liberato - codice fiscale n.00699250551, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente "Operatore Economico";-----

- che, come specificato nella suindicata determinazione dirigenziale e negli atti di gara, l'importo dell'Accordo Quadro pari ad € **322.580,65**, oltre IVA, rappresenta il tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare forniture fino alla concorrenza di tale importo e non è previsto un importo minimo garantito per l'Operatore economico;

- che in data 26.05.2023 l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto n.109 del 15.10.2018 della Sindaca della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.1**);

- che l'Operatore Economico ha dichiarato, nel Patto di Integrità, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità.

- che, con determinazione dirigenziale n. 2110 del 23.06.2023 della Direzione del Dipartimento II, per l'appalto in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante, come da verbale di gara, al predetto Operatore Economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:-----

a) con nota del 26.06.2023 Registro di Sistema n. PI032213-23 è stata inviata la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;-----

b) avverso l'aggiudicazione definitiva non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;-----

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che l'Ing. Vincenzo Cecere, funzionario tecnico del Dipartimento II, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n.CMRC-0150163 del 25.09.2023, ha dichiarato, ex art.32, comma 7, D.Lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs.

e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----

- che con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II n.2513 del 27/07/2023, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico, al fine di avviare con urgenza il Contratto Applicativo n.1, per l'anno 2023, è stata impegnata la somma di € 72.580,65 al netto del ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA, per l'avvio dell'esecuzione della fornitura riferita al presente Accordo Quadro;

- che la minore spesa di € 123.003,22, oltre IVA, determinata a seguito del ribasso offerto dall'operatore economico sull'importo posto a base di gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma ha solo la funzione di quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo Operatore economico, mediante specifici contratti applicativi fino alla concorrenza dell'importo totale indicato nel Quadro economico posto a base di gara;

- che in data **28.07.2023** è stato sottoscritto dal Sig. Remo Casamenti rappresentante dell'Operatore Economico, dal Direttore dell'esecuzione P.I. Generoso Francipane, funzionario tecnico del Dipartimento II e dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vincenzo Cecere il verbale di consegna della fornitura in via d'urgenza, ex art. 8 comma 1 lett.a) della L.120/20;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL_n.40727586 di protocollo avente scadenza validità in data 09.02.2024, conservato in atti;--

- che con nota prot. n. PR_TRUTG_Ingresso_0045293_20230821 in data

21.08.2023 per l'Operatore economico è stata inviata, ex art.91 del D.Lgs.159/11, la richiesta di informazione antimafia tramite il sistema informatico BDNA della Prefettura di Terni;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot.n CMRC-0150163 del 25.09.2023, che essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informazione antimafia riferita all'Operatore Economico e non essendo pervenuta alcuna informazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto, ex art.92 c.3 del D.Lgs 159/11.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: ---

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento Ing. Giuseppe ESPOSITO, concede in appalto all'Operatore Economico , che, a mezzo del Sig. Remo CASAMENTI accetta, l'esecuzione di un *accordo quadro, della durata di due anni, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per la fornitura, trasporto e scarico presso i magazzini*

dell'Ente di sacchi da 20 kg. di conglomerato bituminoso di tipo tradizionale per le esigenze dei servizi tecnici del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità".

Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti approvati con Determinazione Dirigenziale n. 1497 del 10.05.2023:

- a) capitolato speciale di appalto;---
- b) disciplinare di gara
- c) elenco prezzi;
- d) relazione tecnico illustrativa.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)** (**Allegati n. 2, 3, 4, 5**), unitamente all'offerta economica (**Allegato n.6**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto e regolano l'esecuzione della fornitura.

I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto.--- Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli e il Documento Unico Valutazione Rischi di Interferenze.

Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro

L'ammontare del presente Accordo Quadro è di € **322.580,65 (euro trecentoventiduemilacinquecentoottanta/65)** oltre IVA. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 80.000,00. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di prestazioni all'Operatore economico fino alla concorrenza massima

dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del ribasso percentuale offerto dall'Operatore economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad € 322.580,65, oltre IVA, oltre IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui le prestazioni, previste nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente contratto.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio 1 del Dipartimento II n.2513 del 27/07/2023, da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico, al fine di avviare con urgenza il Contratto Applicativo n.1, per l'anno 2023, è stata impegnata la somma di € 72.580,65 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 38,131%, oltre IVA, per l'avvio dell'esecuzione della fornitura riferita al presente Accordo Quadro;

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore Economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. 00060591000232 rilasciata in originale dalla CATTOLICA ASSICURAZIONI spa- Agenzia 000605 di Terni in data 25.09.2023 per l'importo di € 90.741,93.--La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.- L'Operatore

Economico, con nota del 09.10.2023, dichiara di essere classificato nella categoria piccola o micro impresa, ai sensi del D.M. n.19470 del 18.04.2005 (fatturato non superiore a 2 milioni di euro ed occupati inferiore a n.10 unità), pertanto, usufruisce della riduzione del 50% della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista ,ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore Economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore Economico ha sottoscritto con la CATTOLICA ASSICURAZIONI spa- Agenzia di Terni la polizza n. 019938.12.000009 rilasciata in data 23.02.2016, con quietanza di rinnovo rilasciata in data 31.12.2022.---

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022 e D.M. n.123/2004. In tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire la fornitura in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dell'Esecuzione. L'esecuzione della fornitura decorre dalla data del verbale di consegna che, per motivi di urgenza, è stata disposta sotto riserva di legge il giorno **28.07.2023**, ai sensi dell'art.6.1 del capitolato speciale d'appalto, nei luoghi e con le modalità prescritte all'art.6.2 del capitolato speciale d'appalto. La durata dell'Accordo Quadro è stabilita in 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi, salvo che l'importo massimo spendibile venga raggiunto in un termine minore, in tal caso l'Accordo Quadro si intenderà comunque concluso anche prima del termine di scadenza. Per inadempienze, da parte dell'Operatore economico durante l'esecuzione della fornitura, saranno applicate le penali come stabilito dall'art. 11 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile

Art.9- Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore Economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste nel citato articolo. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art.10 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dell'Esecuzione, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originaria fornitura.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento all'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016. L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che **non** intende subappaltare le forniture di cui la presente contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.-

Art.14- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.15 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.16- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.17- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione

negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.18- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.19- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi

corruttivi e Trasparenza” del vigente P.I.A.O., Triennio 2023-2025, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.51 del 20 aprile 2023.

Art.21- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l’Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, prima dell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell’espletamento delle attività connesse all’esecuzione del presente contratto*, l’Operatore economico, ai sensi dell’art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell’art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 22 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla richiesta di informazione antimafia, inviata tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Terni in data 21.08.2023 prot. n.PR-TRUTG-Ingresso-0045293-20230821, ex art.91 del D.lgs.159/11, per l’operatore economico S.C.B. s.r.l, siano accertate cause ostative. --

Art.23- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell’Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo

saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.24- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.25 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di

Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Remo CASAMENTI

IL DIRIGENTE: firmato Giuseppe ESPOSITO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.14- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.15- Inadempienze contrattuali

Art.16- Divieto di cessione del contratto-

Art.20- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.22 Recesso

Art.25 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Remo CASAMENTI

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.